



COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.29

OGGETTO:

Imposta unica comunale -Imposta municipale propria (IMU): autorizzazione alla compensazione dell'imposta versata per i terreni agricoli per l'anno 2014 con i versamenti dell'anno 2015 - Modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"-.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventisei** del mese di **ottobre** alle ore **venti** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco	Sì
2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco	Sì
3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore	Sì
4. ROSSO Onorato - Consigliere	Sì
5. CISMONTI p.c. Massimo - Consigliere	Sì
6. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere	Giust.
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere	Sì
8. SERVETTI Monica - Consigliere	Sì
9. NAPOLETANO Antonio - Consigliere	Sì
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere	Giust.
11. ALLASIA Livia - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/10/2015.

OGGETTO: Imposta unica comunale -Imposta municipale propria (IMU): autorizzazione alla compensazione dell'imposta versata per i terreni agricoli per l'anno 2014 con i versamenti dell'anno 2015 - Modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sull'argomento il Sindaco;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che istituisce l'imposta municipale propria;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- l'art. 1, commi 641-731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) con decorrenza 01.01.2014;

Rilevato che la IUC è costituita dalle seguenti componenti:

- IMU (imposta municipale propria, istituita con il D.LGS. 23/2011 ed anticipata in via sperimentale dall'art. 13 del D.L. 201/2011), di natura patrimoniale;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili), di nuova istituzione;
- TARI (tassa sui rifiuti), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che sostituisce la TARES a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che, per effetto dell'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 e s.m.i., l'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto l'art.9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e s.m.i., che, richiamando l'art.7, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, aveva confermato l'esenzione dall'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti in aree montane/parzialmente montane, identificati dall'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica;

Dato atto che il Comune di Vottignasco è classificato parzialmente montano;

Visto l'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 26 aprile 2012, n. 44, che testualmente recitava "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e dell'Interno, sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri (...)"

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, del 28 novembre 2014 e pubblicato in G.U. in data 06 dicembre 2014, che testualmente recitava "Sono esenti dall'imposta municipale propria (...) i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (...);

Considerato che, in seguito a tale decreto, i terreni agricoli siti sul territorio di Vottignasco erano stati assoggettati all'IMU con decorrenza 01.01.2014 e con obbligo di effettuare il versamento dell'imposta in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014;

Visto il D.L. n. 185/2014 del 16 dicembre 2014 e pubblicato in G.U. nella stessa data (successivamente non convertito in legge), che prevedeva la proroga del termine di pagamento dell'IMU relativa ai terreni agricoli montani al 26 gennaio 2015;

Visto l'art. 1, comma 692, della Legge 23-12-2014 n. 190 (finanziaria 2015), che ha confermato la proroga del pagamento al 26 gennaio 2015, già previsto dal D.L. 16/2014;

Visti i numerosi ricorsi al TAR proposti dalle diverse Associazioni di Comuni, cui sono seguiti altrettanti decreti di sospensione dell'efficacia del DM del 28/11/2014, con conseguente ulteriore confusione in merito alla data di scadenza del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014;

Visto il D.L. 4/2015 del 24 gennaio 2015 e pubblicato in G.U. nella stessa data, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, Legge 24 marzo 2015, n. 34 ed in particolare l'art. 1:

a) comma 1, lettera a), che prevede che a decorrere dall'anno 2015 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni Italiani predisposto dall'ISTAT;

b) comma 3, che prevede che i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014;

c) comma 5-bis, che prevede che "i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni (...) e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del Comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo Comune abbia previsto tale facoltà con proprio Regolamento;

d) comma 6, che ha abrogato il comma 5-bis, dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2012;

Rilevato che numerosi contribuenti, in vigenza della normativa, hanno effettuato il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli nei mesi di dicembre 2014 e gennaio 2015;

Considerato che le modalità ed il ritardo con cui è stata gestita la problematica dell'IMU a livello nazionale, ha creato molta confusione ed un danno economico, sia ai cittadini (che si sono fatti fare i conteggi, hanno pagato l'imposta e hanno perso tempo), che al Comune, in termini di perdita di tempo allo sportello, in fase di istruzione delle pratiche di rimborso, della materiale disposizione delle stesse, oltre agli interessi maturati sull'imposta versata;

Rilevata la necessità di procedere ai rimborsi ai cittadini che hanno assolto un'imposta successivamente dichiarata non dovuta;

Ritenuto di autorizzare i cittadini a compensare l'IMU pagata per i terreni agricoli per l'anno 2014 con l'IMU dovuta per l'anno 2015, fino a concorrenza dell'importo pagato, ai sensi dell'art. 1, comma 5-bis, del D.L. 24 gennaio 2015 e s.m.i.;

Di precisare che la compensazione di cui al punto precedente consente:

- a) di evitare ai cittadini di inoltrare le richieste di rimborso e di riavere in tempi rapidi gli importi versati;
- b) di evitare al Comune l'istruzione delle pratiche di rimborso e pertanto di applicare la procedura che meglio rispetta i principi di efficacia e di efficienza della pubblica amministrazione;
- c) di evitare l'erogazione degli interessi previsti all'art. 6 *“Sanzioni ed interessi”* del *“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”*, approvato con D.C.C. n. 22 del 27.08.2014 – esecutiva ai sensi di legge –;

Precisato che nel vigente *“Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”*, come sopra approvato, non è inserita *“la compensazione”* e che pertanto è opportuno provvedere in merito con un'integrazione all'art., 7 inserendo un ulteriore comma del seguente tenore:

“4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.”

Visti:

- la deliberazione G.C. n. 9 del 03.02.2014 – esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato nominato il funzionario Responsabile della IUC per tutte le sue componenti (TARI – TASI – IMU);
- l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000, inerente le attribuzioni dei consigli comunali;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. avente ad oggetto la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., e dell'art. 6 del

Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 07.03.2013;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i., e dell'art. 7 del Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 07.03.2013;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, dr. Saverio BLANDINO, in ordine alla congruità, alla coerenza ed all'attendibilità della proposta di deliberazione regolamentare contenuta nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) DI AUTORIZZARE la compensazione dell'IMU versata per l'anno 2014 per i terreni agricoli e per quelli non coltivati con l'imposta dovuta per l'anno 2015, fino a concorrenza dell'importo versato e non dovuto, fatta salva la facoltà dei contribuenti di richiedere il rimborso secondo le normali procedure.
- 2) DI PRECISARE che l'autorizzazione di cui al punto precedente si riferisce sia ai versamenti effettuati nel mese di dicembre 2014 che a quelli effettuati nell'anno 2015 di competenza del 2014.
- 3) DI SPECIFICARE che, qualora l'imposta dovuta per l'anno 2015 sia inferiore a quella del credito IMU per terreni agricoli anno 2014, la differenza non compensata potrà essere dedotta alle scadenze degli anni immediatamente successivi, fino all'esaurimento del credito.
- 4) DI FARE SALVA l'erogazione del rimborso secondo le normali procedure (istanza e successiva liquidazione per contanti o accredito su conto corrente bancario o postale), in favore dei contribuenti che non debbano pagare l'imposta per l'anno 2015.
- 5) DI DARE ATTO che il contenuto della presente deliberazione rispetta e persegue i principi di efficacia e di efficienza della pubblica amministrazione e quelli contenuti nello Statuto del Contribuente.
- 7) DI DETERMINARE che la presente deliberazione ha natura regolamentare e di conseguenza modificativa dell'art. 7 del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", approvato con D.C.C. n. 22 del 27.08.2014 – esecutiva ai sensi di legge -
- 8) DI DARE ATTO che l'art. 7 del vigente Regolamento, dopo il presente provvedimento resta APPROVATO come segue:

“Articolo 7 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. *Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 6, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.*

3. *Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12,00.*

4. *Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.”*

9) DI TRASMETTERE copia della presente al responsabile IUC per i provvedimenti di competenza.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 9 (nove), contrari zero, astenuti n.zero, espressi per alzata di mano dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco

F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale

F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 27/10/2015 al 11/11/2015, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vottignasco, li 27/10/2015

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 26/10/2015

- In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 27/10/2015

Il Segretario Comunale
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO